



COMUNE DI OULX

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

Reg. Gen N. 25

Del 29 marzo 2023

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA

Determinazione n. 12

OGGETTO: *CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - ATTUAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.*

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il CCNL Funzioni locali 2019-2021, approvato il 16 novembre 2022, ed in particolare l'art.12, per il quale:

«1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

2. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ".

3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse.

4. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

5. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A.

7. Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari).»;

TENUTO CONTO delle norme di prima applicazione del citato CCNL, ed in particolare:

- l'art. 13, commi 2 e 3:

«2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).

3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.»;

- l'art. 78, commi 3 - 4 e 5:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1;

b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

4. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

5. Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale.»;

CONSIDERATO che con la nuova classificazione si determina un cambiamento degli inquadramenti del personale dipendente sulla base di aree e non più per categorie come previsto dal CCNL 31 marzo 1999;

RILEVATO che la Tabella B di trasposizione nel sistema di classificazione citata opera un reinquadramento automatico nelle nuove aree, che non richiede di per sé attività discrezionale o valutativa;

VISTE le declaratorie per ciascuna area allegata al CCNL 16.11.2022;

RILEVATO che per il citato art. 12, c.6, del CCNL 2019-2021 i profili professionali sono identificati dagli enti in relazione al proprio modello organizzativo, avuta quindi ragione delle diverse figure presenti al suo interno e di quelle di cui ne prevede l'inserimento in considerazione delle proprie autonome scelte organizzative, collocandoli nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A dello stesso CCNL;

DATO ATTO che la revisione dei profili professionali sarà attuata sulla base di specifici indirizzi che la Giunta comunale dovrà approvare, in relazione a competenze innovative, al modello organizzativo che intenderà definire ed alle conoscenze e capacità richieste, previo confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell'art. 5 del CCNL 16.11.2022;

VISTI il TUEL 267/2000 smi e il D.Lgs. 165/2001 smi;

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 si attesta la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI gli artt. 107 - commi 2 e 3 - e 109 - comma 2 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di richiamare la suddetta narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 3 – del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, con decorrenza dal 1° aprile 2023 il personale in servizio è automaticamente inquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo le singole aree indicate nella tabella B del medesimo contratto, come da prospetto allegato;
- 3) di riscontrare inoltre che, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 78 comma 1 del CCNL, al personale in servizio al 1 aprile 2023, reinquadrato automaticamente nel nuovo sistema di classificazione, in prima applicazione è attribuito:
 - a) il trattamento economico tabellare indicato dalla tabella G "Stipendi tabellari delle nuove Aree" nel seguente valore in € per 12 mensilità cui aggiungere la 13° mensilità:

Area dei funzionari ed elevata qualificazione	€ 23.212,35
Area degli istruttori	€ 21.392,87
Area degli operatori esperti	€ 19.034,51
Area degli operatori	€ 18.283,31

- b) il valore complessivo della posizione economica in godimento derivante dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'articolo 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale (non più posizione economica);
- 4) di fornire idonea comunicazione ai dipendenti dell'ente circa il nuovo inquadramento automatico di cui all'art. 13 – comma 2 – del citato CCNL 2019-2021; Si riscontra che non è necessario dar corso ad alcuna forma di relazione sindacale poiché trattasi di mera applicazione di norma contrattuale;
- 5) di prendere atto che l'Ente si riserva di definire i nuovi profili professionali, in applicazione dell'art. 12 – comma 6 – CCNL 16.11.2022 e dell'art. 6 ter D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle relazioni sindacali (art. 5 CCNL – confronto).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed ha esecuzione immediata non essendo necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 smi.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è Paola Grasso.

Oulx, 29 marzo 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola

firma acquisita digitalmente